



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, con decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344;

Visto, in particolare, l'articolo 119, comma 1, lettera d), del predetto testo unico, il quale, in materia di consolidato nazionale, prevede che l'efficacia dell'opzione per la tassazione di gruppo di imprese controllate residenti, esercitata dai soggetti di cui all'articolo 117 dello stesso testo unico, è subordinata al verificarsi della condizione che l'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione, da parte di ciascuna controllata e dell'ente o società controllante, sia comunicato all'Agenzia delle entrate entro il sesto mese del primo esercizio cui si riferisce l'esercizio dell'opzione stessa;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, in base al quale, per il primo periodo d'imposta per il quale hanno effetto le disposizioni in materia di tassazione di gruppo di cui alle sezioni II e III del capo II del titolo II del citato testo unico, l'acconto dell'imposta sul reddito delle società dovuto dall'ente o società controllante è effettuato assumendo come imposta del periodo precedente quella indicata nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso dalle società singolarmente considerate;

Visto l'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere modificati, tenuto conto, tra l'altro, delle esigenze generali dei contribuenti e dei sostituti e dei responsabili d'imposta, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti, relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto legislativo;

Ritenuta l'opportunità di consentire ai soggetti interessati di effettuare una attenta ponderazione delle conseguenze connesse al passaggio al nuovo sistema di tassazione di gruppo tenendo conto anche delle disposizioni applicative del medesimo istituto, emanate ai sensi dell'articolo 129 del citato testo unico;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di riconoscere ai contribuenti, in relazione al primo esercizio di applicazione della nuova disciplina in materia di consolidato nazionale, ed in particolare a quelle delle società con esercizio coincidente con l'anno solare, per le quali il termine per l'esercizio della predetta opzione è attualmente stabilito nel 30 giugno, un più ampio termine per effettuare all'Agenzia delle entrate la comunicazione della avvenuto esercizio congiunto dell'opzione;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. Per il primo periodo d'imposta che inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, le comunicazioni all'Agenzia delle entrate relative all'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di consolidato nazionale, i cui termini scadono entro il 29 ottobre 2004, sono effettuate entro la medesima data.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

Il Presidente del Consiglio dei Ministri